

Causa Gagliano Giorgi c. Italia – Seconda sezione – sentenza 6 marzo 2012 (ricorso n. 23563/07)

Condizioni di ricevibilità – Soglia minima di gravità – Riconducibilità della prescrizione del reato alla durata del procedimento – Necessità di proseguire l'esame nel merito – Esistenza di una precedente copiosa giurisprudenza sulla questione – Irricevibile.

Ragionevole durata del procedimento – Procedimento “Pinto” – Maggiore “severità” dei criteri di valutazione della durata – Violazione art. 6 § 1 CEDU – Sussiste.

La Corte afferma che per stabilire se la violazione abbia causato un pregiudizio importante ai sensi dell'art. 35 § 3 lett. b) CEDU si debba verificare se è stata raggiunta una soglia minima di gravità, da valutare alla stregua di una serie di elementi, tra cui le conseguenze della violazione in capo al ricorrente. La necessità di proseguire l'esame nel merito, ai sensi dell'art. 35, § 3 lett. b) CEDU, non sussiste quando sulla questione si è formata già una copiosa giurisprudenza della Corte.

I criteri per valutare la durata ragionevole di un procedimento quale il procedimento “Pinto” devono essere più severi, in ragione dello scopo di tale tipo di procedimento e della minore complessità dei casi affrontati. La durata complessiva ragionevole di un procedimento “Pinto” dovrebbe essere di due anni e sei mesi.

Fatto. Con decreto del 5 settembre 1988 il ricorrente era stato informato del fatto che un procedimento penale era stato avviato nei suoi confronti. La vicenda giudiziaria si concluse con una sentenza della Corte di cassazione del 1999. Il ricorrente fu condannato per falso, essendo decorso il termine della prescrizione per il reato di corruzione nel corso del giudizio. Il 16 ottobre 2001 il ricorrente adì la Corte d'appello di Brescia ai sensi della “legge Pinto”, chiedendo 60 milioni di lire italiane per il danno morale e materiale che riteneva di aver subito per la durata del procedimento principale. La Corte d'appello, pur riconoscendo la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (ma unicamente con riguardo al periodo che va dal 22 giugno 1990 al 29 novembre 2003), non accordò alcun indennizzo, anche perché il ricorrente non aveva dimostrato il danno materiale o morale. Fu adita anche la Corte di cassazione, la quale respinse, infine, il ricorso del Sig. Gagliano Giorgi, condannandolo a pagare 3000 euro a titolo di spese processuali.

Diritto. Il ricorrente lamentava l'eccessiva durata del procedimento principale, il mancato riconoscimento di un indennizzo ai sensi della “legge Pinto”, e, quindi, la mancanza di effettività del rimedio Pinto, anche per la durata del relativo procedimento.

Sulla violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Con riferimento alla durata del procedimento principale e al mancato riconoscimento di un indennizzo, richiamando la condizione di ricevibilità di cui all'art. 35 § 3 b) della Convenzione, la Corte afferma che la violazione di un diritto, per poter essere sottoposta al suo esame, deve raggiungere una soglia minima di gravità, la quale è relativa e dipende dalle circostanze del caso di specie. In particolare, ai fini della valutazione di gravità, la Corte tiene in considerazione i seguenti elementi: la natura del diritto presumibilmente violato, la gravità dell'incidenza della violazione dedotta nell'esercizio di un diritto ed o le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente. La Corte prende atto che, proprio a causa della durata del procedimento, la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione del reato di corruzione per prescrizione e che alla prescrizione il ricorrente aveva deciso di non rinunciare. Pertanto, secondo la Corte, i pregiudizi derivanti dalla durata del procedimento sono stati notevolmente compensati dalla prescrizione di un reato, per cui non sussiste il “pregiudizio importante” riguardo al diritto alla ragionevole durata del processo. La Corte ritiene che non sia necessario proseguire l'esame del ricorso nel merito, perché la questione sottoposta è già stata

oggetto di una copiosa giurisprudenza della Corte. Infine, la Corte constata anche che il caso è stato già debitamente esaminato dagli organi giurisdizionali interni, come prevede l'art. 35 § 3 lett. b) ai fini della dichiarazione di irricevibilità. Pertanto, il motivo di ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Con riferimento alla durata del procedimento "Pinto", la Corte afferma che non possono essere utilizzati i criteri adottati per valutare la durata dei procedimenti ordinari, sia perché lo strumento in esame è volto proprio a rimediare alla durata eccessiva di altri procedimenti, sia perché di solito i casi sottoposti non sono complessi. La Corte argomenta che il termine di quattro mesi previsto dalla legge "Pinto" rispetta l'esigenza di celerità, ma anche che periodi di nove mesi per il primo grado di giudizio e di quattordici mesi per due gradi di giudizio possono sembrare ragionevoli. In un caso, la Corte ha ritenuto che un periodo di due anni e otto mesi per un grado di giudizio (comprensivo della fase di esecuzione) fosse eccessivo. La Corte ritiene che, in linea di principio, la durata di un procedimento "Pinto" (comprensiva della fase davanti alla Corte d'appello, della fase davanti alla Corte di cassazione, della fase di esecuzione) non dovrebbe superare i due anni e sei mesi. La Corte osserva che il procedimento "Pinto" di cui si tratta è durato cinque anni e un mese (tra l'altro, senza comportare la fase di esecuzione). Considerando i ritardi imputabili al ricorrente, la misura va ridotta a quattro anni e due mesi. Anche se si ritenesse che la causa fosse di particolare complessità, tuttavia la durata è eccessiva e ingiustificabile, per la Corte. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 6 § 1.

Sulla violazione dell'art. 13 CEDU. Il motivo di ricorso *ex art. 13 CEDU* deve essere "difendibile" rispetto alla Convenzione. Per quanto già esposto, i motivi di ricorso relativi alla durata del procedimento principale e all'assenza di riparazione nell'ambito del procedimento "Pinto" non sono "difendibili" per la Corte. Per la Corte, la durata eccessiva del rimedio Pinto, già rilevante ai sensi dell'art. 6 § 1, non è tale da poter mettere in discussione anche l'effettività del rimedio, *ex art. 13 CEDU*. Pertanto, questo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Sul danno e le spese. Quanto al danno materiale, la Corte afferma che il ricorrente non ha dimostrato il nesso tra la violazione constatata, ovvero l'eccessiva durata del rimedio "Pinto", e il mancato guadagno presumibilmente sofferto, legato alla sospensione degli stipendi e al pregiudizio per la carriera. Il danno morale viene quantificato in 500 euro. Viene rigettata la domanda di rimborso delle spese sostenute.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 89 del 2001 ("Legge Pinto")

Art. 157, c. 7 c.p.

Art. 35 § 3 lett. b) CEDU

Art. 6 § 1 CEDU

Art. 13 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 35 § 3 b) – sulla soglia minima di gravità della violazione: *Korolev c. Russia* (dec), n. 25551/05, 1 luglio 2010; *Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 100); *Giusti c. Italia*, n. 13175/03, § 34, 18 ottobre 2011.

Art. 35 § 3 b) – sulla necessità di proseguire il ricorso nel merito: *Van Houten c. Paesi Bassi* (cancellazione), n. 25149/03, *Kavak c. Turchia* (dec.), n. 34719/04 e 37472/05, 19 maggio 2009.

Art. 6 § 1 – sulla particolare celerità che si richiede ai procedimenti che devono porre riparo all'eccessiva durata di altri procedimenti: *Belperio e Ciarmoli c. Italia*, n. 7932/04, § 42, 21 dicembre 2010; *Cocchiarella c. Italia* ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31; *Riccardi Pizzati c. Italia* [GC], n. 62361/00, § 98, 29 marzo 2006; *Giuseppe Mostacciolo c. Italia* (n. 2) [GC], n. 65102/01, § 97, 29 marzo 2006.

Art. 13 CEDU – sulla necessità che i motivi di ricorso siano “difendibili”: *Boyle e Rice c. Regno Unito*, § 52, 24 aprile 1988.